

FIRMATO IL CONTRATTO NAZIONALE ARTIGIANI METALMECCANICI

È stato sottoscritto il 27 febbraio 2008 il contratto nazionale artigiani per oltre 400.000 lavoratori, scaduto il 27 novembre del 1997 e i successivi rinnovi economici del 15 gennaio 2003 e del 23 luglio 2004.

- anno 2006 ▷ 2,1%
- anno 2007 ▷ 2,6%
- anno 2008 ▷ 2,9%

Inoltre viene estesa anche agli apprendisti e ai contratti a termine la previdenza complementare attraverso Artifond.

Anche sulla formazione e sugli altri temi come i diritti il contratto introduce alcuni aspetti innovativi per i lavoratori.

Nelle prossime settimane si svolgeranno nei luoghi di lavoro le assemblee per l'illustrazione dell'accordo e l'intesa sarà sottoposta al voto dei lavoratori metalmeccanici.

Fatte salve eccezioni le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, decorre dal 1° gennaio e scadrà il 31 dicembre 2008.

Il nuovo contratto riconosce un aumento di 108 € al 5° livello e 125 € al 3° livello, attraverso due tranches: 50% dal 1° marzo 2008 e 50% dal 1° dicembre 2008.

Inoltre viene riconosciuta un Una tantum di 410 € a copertura dei mesi pregressi.

Il contratto è stato sottoscritto considerando i seguenti tassi di inflazione:

- anno 2005 ▷ 2%

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

È istituito un gruppo tecnico di lavoro nazionale paritetico cui affidare il compito di avviare un lavoro di analisi e di studio finalizzato alla riforma del sistema di inquadramento unico dei lavoratori del settore.

Il gruppo tecnico potrà avvalersi di eventuali esperienze territoriali o nazionali e dovrà terminare il proprio lavoro entro il 31 dicembre 2008, avanzando a tal fine proposte di merito alle parti.

PERMESSI RETRIBUITI

Con riferimento e in attuazione dell'art.4 della Legge 53/2000 al lavoratore che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente more uxorio) verrà concesso un permesso straordinario retribuito di 3 giorni lavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1 dell'art. 4 della suddetta legge e all'art. 1 del D.P.C.M. 21 luglio 2000 n° 278.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le parti convengono di attivare a livello nazionale 2 sessioni annuali di confronto preventivo relativamente alle strategie e agli indirizzi sulla formazione che interessano la categoria e/o i settori.

Inoltre le parti convengono di procedere nel corso delle sessioni sopra richiamate alla verifica dell'attua-

zione dei percorsi di formazione concretamente attivate.

L'obiettivo delle parti è quello di produrre un fattivo e propositivo contributo alla Consulta delle categorie prevista a livello nazionale dall'accordo Interconfederale dell'aprile 2007.

CONGEDI PER LA FORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 5, Legge 8 marzo 2000 n° 53, il dipendente con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda può richiedere un congedo per la formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l'intera vita lavorativa.

Il congedo deve essere finalizzato:

- al completamento della scuola dell'obbligo;
- al conseguimento del titolo di studio di 2° grado;
- del diploma universitario;
- la laurea;
- alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

La richiesta di congedo potrà essere differita o negata.

Implicano il diniego della richiesta i casi di:

- oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
- mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.

In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà differita.

I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a:

1. un lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
2. per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni.

Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare.


La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno 45 giorni.

Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto. Tale periodo non è computabile con l'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle Leggi vigenti e dal presente CCNL.

Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del Decreto Ministeriale 21 luglio 2000 n° 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore pari a 25 ore annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
 2. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere e concordare l'utilizzo delle ore previste per i corsi di formazione continua con il datore di lavoro.
 3. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
 4. Resta inteso che in caso di attività formativa con finanziamento pubblico la totalità delle ore di formazione sarà retribuita dall'impresa.
- Le parti concordano nell'individuare Fondartigliato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività di formazione continua.



DIRITTI INDIVIDUALI: UTILIZZO FERIE E PERMESSI

Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità organizzative dell'impresa.

UNA TANTUM

410 €

A integrale copertura del periodo 1° gennaio 2005 - 29 febbraio 2008, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfettario "una tantum" pari a 410 € lordi, suddivisibili in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo una tantum di cui sopra verrà erogato in due rate pari a:

- 205 € corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2008;
- 205 € corrisposti con la retribuzione relativa al mese di febbraio 2009;

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di "una tantum" gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze stabilite.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo sugli stessi.

L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Dall'importo di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le eventuali erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di acconti futuri miglioramenti contrattuali fino a un importo complessivo di 310 €. Per gli apprendisti l'importo da detrarre per il titolo di cui sopra viene quantificato in un massimo di 217 €.

In considerazione di quanto sopra tali erogazioni cesseranno di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di marzo 2008. Le detrazioni, nelle misure sopra previste, saranno effettuate in rate di pari importo in occasione delle erogazioni delle due tranches di "una tantum".

FORMAZIONE CONTINUA

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 marzo 2000 n° 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo stato, le Regioni e gli Enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della Legge 24 giugno 1997, n°196, e successive modificazioni e integrazioni e relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della Legge 196/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le condizioni di confronto e le modalità di attuazione dei temi di cui al primo comma, saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di categoria di II livello.
3. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di Legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
4. Le imprese favoriranno la partecipazione dei lavoratori alle attività formative.

Esteso il diritto anche ai lavoratori apprendisti e ai contratti a termine

PREVIDENZA COMPLEMENTARE ARTIFOND

Le parti concordano sull'estensione del diritto alla Previdenza complementare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche ai lavoratori apprendisti e ai lavoratori con contratto a tempo determinato.

**PER INFORMAZIONI RIVOLGITI
ALL'UFFICIO ARTIGIANI FIOM CGIL
BERGAMO 035 3594 181
TREVIGLIO 0363 41662**

MERCATO DEL LAVORO

Le parti si incontreranno entro il 31 maggio 2008 per disciplinare il contratto a part time, il contratto a tempo determinato, il contratto di inserimento e il contratto di apprendistato professionalizzante.

INCREMENTI SALARIARI

Livello	Aumento Totale	da marzo 2008	da dicembre 2008
1	141 €	70,5 €	70,5 €
2	131 €	65,5 €	65,5 €
2b	128 €	64 €	64 €
3	125 €	62,5 €	62,5 €
4	114 €	57 €	57 €
5	108 €	54 €	54 €
6	101 €	50 €	50 €

NUOVI MINIMI CONTRATTUALI

Dal 1° marzo 2008 i minimi contrattuali saranno i seguenti

Livello	Paga base	Ex contingenza	EDR	Minimi contrattuali
1	950,54 €	525,76 €	10,33 €	1486,63 €
2	850,65 €	522,38 €	10,33 €	1383,36 €
2b	774,46 €	519,29 €	10,33 €	1304,08 €
3	752,38 €	517,30 €	10,33 €	1253,01 €
4	658,15 €	514,43 €	10,33 €	1182,91 €
5	616,97 €	512,91 €	10,33 €	1140,21 €
6	566,75 €	511,21 €	10,33 €	1088,29 €

Dal 1° dicembre 2008 i minimi contrattuali saranno i seguenti

Livello	Paga base	Ex contingenza	EDR	Minimi contrattuali
1	1021,04 €	525,76 €	10,33 €	1557,13 €
2	916,15 €	522,38 €	10,33 €	1448,86 €
2b	838,46 €	519,29 €	10,33 €	1368,08 €
3	787,88 €	517,30 €	10,33 €	1315,51 €
4	715,15 €	514,43 €	10,33 €	1239,91 €
5	670,97 €	512,91 €	10,33 €	1194,21 €
6	617,25 €	511,21 €	10,33 €	1138,79 €

